

	<p>COMUNE DI ROCCANTICA Provincia di Rieti</p>

Regolamento
per il FUNZIONAMENTO
del CONSIGLIO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Materia del Regolamento

Art. 2. Applicazione, interpretazione ed integrazione del Regolamento

Art. 3. Competenze del Consiglio comunale.

Art. 4. Consiglieri Comunali: entrata in carica, convalida, dimissioni, decadenza, rimozione dalla carica e sospensione delle funzioni.

Art. 5. Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

Art. 6. Primi adempimenti del Consiglio – elezioni del Presidente del Consiglio.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 7. Composizione

Art. 8. Costituzione

Art. 9. Presa d'atto del Consiglio

Art. 10. Conferenza dei Capi Gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11. Costituzione

Art. 12. Presidenza convocazioni, funzionamento e funzioni

Art. 13. Commissioni Speciali

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 14. Sede Riunioni
- Art. 15. Sessioni
- Art. 16. Avviso di convocazione, consegna, termini deposito degli atti
- Art. 17. Sedute in prima convocazione
- Art. 18. Sedute in seconda convocazione
- Art. 19. Ordine del giorno
- Art. 20. Sedute- adempimenti preliminari
- Art. 21. Adunanze pubbliche e segrete
- Art. 22. Adunanze aperte
- Art. 23. Messa a disposizione degli atti durante l'adunanza
- Art. 24. Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 25. Comportamento dei consiglieri**
- Art. 26. Ordine durante le sedute**
- Art. 27. Ordine della discussione**
- Art. 28. Tumulto in aula**
- Art. 29. Ammissione di funzionari e consulenti in aula**
- Art. 30. Ordine di trattazione degli argomenti**
- Art. 31. Svolgimento interventi dei Consiglieri**
- Art. 32. Emendamenti**
- Art. 33. Questione pregiudiziale e sospensiva**
- Art. 34. Fatto personale**
- Art. 35. Dichiarazione di voto**
- Art. 36. Verifica numero legale**

TITOLO VI
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 37. Le deliberazioni: forma e contenuti**
Art. 38. Sistemi di votazione
Art. 39. Esito delle votazioni
Art. 40. Ordine delle votazioni
Art. 41. Deliberazioni immediatamente eseguibili
Art. 42. I consiglieri scrutatori: designazione e funzioni.
Art. 43. Il Segretario comunale: verbalizzazione delle adunanze.
Art. 44. Verbale: Deposito, rettifiche ed approvazione.
Art. 45 . Segretario – Incompatibilità

TITOLO VII
DIRITTI, PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- Art. 46. Diritto di esercizio del mandato elettivo, partecipazione alle adunanze, astensione obbligatoria.**
Art. 47. Diritto d’iniziativa e diritto di accesso agli atti
Art. 48. Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
Art. 49. Interrogazioni
Art. 50. Risposta alle interrogazioni
Art. 51. Interpellanze
Art. 52. Svolgimento delle interpellanze
Art. 53. Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze
Art. 54. Mozioni
Art. 55. Svolgimento delle mozioni
Art. 56. Votazione delle mozioni
Art. 57. Nomina e designazioni dei consiglieri
Art. 58. Funzioni rappresentative dei consiglieri

TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL’AMMINISTRAZIONE

- Art. 59. Istanze, petizioni e proposte dei cittadini**

Art. 60. La consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo.

Art. 61. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62. Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
MATERIA DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali, dello Statuto ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli organi collegiali.**
- 2. Una copia del regolamento è consegnata a tutti i Consiglieri.**

Art. 2
APPLICAZIONE, INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO

- 1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.**
- 2. Quando dovessero presentarsi situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento e sulle stesse vi siano dubbi sollevati dai Consiglieri la decisione è rimessa al Sindaco o Presidente del Consiglio ove eletto sentito il parere del Segretario Comunale.**
- 3. Il Consiglio comunale, nella seduta successiva a quella dell'approvazione, procede alla nomina di una commissione per eventuali aggiornamenti del Regolamento, a cui compete di studiare le modifiche e le integrazioni del Regolamento stesso.**

Art.3
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati all'art. 42 nel D.Lvo 267/2000 e nell'art. 17 dello Statuto Comunale, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e delibera gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.**
- 2. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni alle stesse attribuite ad altri organi i quali non possono adottare nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.**
- 3. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni nelle stesse contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accettate dalla giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.**

Art. 4
CONSIGLIERI COMUNALI: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA –
DIMISSIONI – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA –
SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI

- 1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge n.267/00 e successive modificazioni.**
- 2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.**

- 3. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.**
- 4. Nell'adempito delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.**
- 5. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.**
- 6. Nella prima adunanza successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo 22° del D.Lvo 267/2000 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.**
- 7. Le dimissioni della carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera sottoposta a registrazione nel protocollo generale dell'Ente. Il Consiglio comunale prende atto delle dimissioni in seduta pubblica. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.**
- 8. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Capo II del D.Lvo 267/2000, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista**

al momento delle elezioni o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta ed attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

- 9. I Consiglieri comunali possono essere sospesi e/o decadere dalle funzioni quando sussistono i motivi di cui all'art. 59 del D.Lvo 267/2000.**
- 10. La procedura per la decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto all'art. 20.**

Art. 5

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONSIGLIERE ANZIANO

- 1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.**
- 2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.40, 2° comma del D.Lvo 267/00 e successive modificazioni.**
- 3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.**

Art. 6

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:**
 - Convalida degli eletti;**

- **Giuramento del Sindaco;**
- **Comunicazione dei componenti della Giunta;**
- **Presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente.**
- **Eventuale elezione del Presidente del Consiglio, qualora sia previsto dallo statuto. Nel caso di elezione del Presidente del Consiglio allo stesso competono i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Trattasi di prerogative esclusive del Presidente del Consiglio. In caso di mancata previsione nello Statuto della figura del Presidente del Consiglio quest'ultimo è presieduto dal Sindaco.**

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 COMPOSIZIONE

- 1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.**
- 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.**

Art. 8
COSTITUZIONE

- 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il Consigliere anziano ai sensi di legge.**
- 2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.**
- 3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo- gruppo.**

Art. 9
PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

- 1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.**

Art. 10
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

- 1. La Conferenza dei Capi Gruppo è Organo di consulenza del Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale ove previsto, nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione degli argomenti e del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento il**

- Sindaco/Presidente Consiglio intenda iscrivere all'Ordine del Giorno.**
- 2. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Sindaco/Presidente Consiglio quando lo ritenga utile, sia chiesto dalla giunta o da uno o più Capi Gruppo.**
 - 3. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza medesima qualora impossibilitati e previa comunicazione al Sindaco/Presidente Consiglio.**

**TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI**

**Art. 11
COSTITUZIONE**

- 1. Le Commissioni sono articolazioni del Consiglio Comunale e svolgono come compito principale quello dell'esame preparatorio degli atti deliberatori del Consiglio al fine di favorirne l'equilibrato esercizio delle funzioni. Sono sottoposte obbligatoriamente alle Commissioni le proposte di deliberazioni con pareri non favorevoli dei responsabili di servizi o del Segretario Comunale. Svolgono potestà d'iniziativa per la presentazione di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie loro riservate.**
- 2. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva a quella della comunicazione dei componenti la Giunta Municipale costituisce al suo interno e per tutta la durata del mandato le Commissioni consiliari permanenti ritenute necessarie determinandone il numero e le competenze. E' comunque istituita almeno una commissione con competenze in tema di Lavori Pubblici, Bilancio, Affari Generali, Pianificazione Urbanistica, Sport, Turismo, Cultura e Spettacolo.**

- 3. Le Commissioni sono costituite dai Consiglieri Comunali nel rispetto del criterio proporzionale e della partecipazione di tutti i Gruppi, con voto palese e limitato. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che comporti la necessità di sostituzione di un Consigliere si procede alla surroga dello stesso con i criteri sopra indicati.**
- 4. Alle commissioni possono partecipare senza diritto di voto: il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale, il Revisore dei Conti, e ove richiesto: i Funzionari Comunali, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche qualora necessario per l'esame di specifici argomenti. Possano altresì partecipare con diritto di voto, consiglieri del gruppo di appartenenza in sostituzione temporanea di membri titolari, previa comunicazione al Presidente della Commissione.**

Art. 12

PRESIDENZA, CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E FUNZIONI

- 1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dai componenti della stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.
L'elezione avviene nella prima riunione tenuta dalla Commissione, convocata dal Sindaco o Presidente del Consiglio, entro 20 giorni dalla esecutività del provvedimento di nomina. Della stessa nomina è data notizia al Sindaco il quale provvede ad informare la giunta, il Consiglio, il revisore dei Conti, il Segretario Comunale ed i responsabili dei settori del Comune.**
- 2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando le date e gli argomenti all'odg. Gli argomenti possono essere proposti anche dai singoli Consiglieri membri della Commissione. Le riunioni sono tenute in ogni caso entro 20 giorni dalla data di protocollo delle richieste scritte di**

convocazione dei membri consiglieri. Le convocazioni di cui al presente comma sono disposte con avviso scritto contenente data, ora e luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare da recapitare al domicilio dei componenti la commissione almeno cinque giorni prima della programmata riunione. Della riunione è data notizia al Sindaco a cura del Presidente.

- 3. La riunione della Commissione è valida con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti. Le riunioni sono pubbliche salvo che per la trattazione dei argomenti che comportano apprezzamento della moralità di persone o se ritenuto necessario per gli interessi comunali. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno debbono essere resi disponibili ai singoli membri entro il giorno antecedente la programmata riunione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Presidente o da un membro segretario da esso individuato che ne cura, unitamente alla lettera di convocazione, la conservazione ed il deposito obbligatorio nei fascicoli comunali. Il verbale è firmato dal Presidente della Commissione. Se richiesto dal Consiglio il presidente della Commissione è tenuto a riferire sui lavori effettuati in Commissione, tranne che per gli argomenti delle sedute segrete.**

Art. 13

COMMISSIONI SPECIALI

- 1. Se ritenuto necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri eletti o del Sindaco si procede alla nomina di commissioni d'inchiesta o speciali incaricate di accertare fatti e/o responsabilità su atti, fatti, comportamenti degli eletti e dei dipendenti comunali. Per l'elezione, e le funzioni si rimanda a quanto previsto per il**

funzionamento delle Commissioni Permanenti. La Presidenza delle Commissioni d'inchiesta o speciali è affidata ad un membro della minoranza.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.14
SEDE RIUNIONI

- 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.**
- 2. Può il Sindaco o il Presidente del Consiglio, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.**
- 3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.**
- 4. Per tutte le riunioni del Consiglio, il Sindaco o Presidente del Consiglio deve darne notizia ai cittadini almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, nelle bacheche comunali ed in altri luoghi pubblici.**

Art. 15
SESSIONI

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statuarie.**
- 2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco o Presidente del Consiglio .**

- 3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.**
- 4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.**
- 5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.**

Art. 16

AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONSEGNA, TERMINI E DEPOSITO DEGLI
ATTI.

- 1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco o Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale. Nel caso di impedimento o assenza del Sindaco o del Presidente del Consiglio la comunicazione è disposta da chi ne fa legalmente le veci.**
- 2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.**
- 3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.**
- 4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.**
- 5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con luogo, data, orario e con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima**

riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. Nel computo dei giorni viene escluso il giorno della notifica.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori consiliari.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno tre giorni prima, ridotti a ventiquattro ore prima della riunione in caso di adunanze d'urgenza, non sia stata depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 17

SEDUTE IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco o il Presidente del Consiglio

dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

- 3. Nel caso in cui trascorsa un ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco o il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.**
- 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono un numero inferiore a quello previsto al primo comma, avverte il Sindaco o il Presidente del Consiglio che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco o il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tutt'ora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.**
- 5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.**

Art. 18
SEDUTE IN SECONDA CONVOCAZIONE

- 1. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due giorni lavorativi dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri , senza computare a tal fine il Sindaco. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.**
- 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.16.**
- 3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima si intende già notificato.**
- 4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco o del Presidente, dal Consiglio.**
- 5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:**
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;**
 - lo statuto delle aziende speciali;**
 - la partecipazione a società di capitali;**
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;**
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;**
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale;**
 - i programmi di opere pubbliche;**

- **il conto consuntivo;**
 - **i regolamenti;**
 - **l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;**
 - **la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;**
 - **le piante organiche e le relative variazioni; la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;**
 - **l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti.**
- 6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo prevista per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.**
- 7. Quando l'urgenza lo richieda , all'ordine del giorno di adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione .**

Art. 19
ORDINE DEL GIORNO

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.**
- 2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o al Presidente del Consiglio, alla giunta**

ed ai consiglieri, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art.15.

- 3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda dei consiglieri, le questioni da esse proposte hanno la precedenza su tutte le altre.**
- 4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.**
- 5. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o al Presidente del Consiglio o a richiesta di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**
- 6. Nella formulazione dell'ordine del giorno hanno la precedenza l'approvazione dei verbali della seduta precedente che vengono in approvazione, le deliberazioni in ratifica, le proposte di provvedimenti consiliari, le petizioni popolari, le interrogazioni, le interpellanze e mozioni, le comunicazioni finali.**

Art. 20

SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- 1. Il Sindaco o Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. Dopo l'intervento del Sindaco o del Presidente del Consiglio un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni di interesse per il Consiglio contenendo l'intervento nel tempo massimo di cinque minuti per ciascun argomento trattato.**
- 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.**
- 3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.**

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per la richiesta di rettifiche.

Art. 21

ADUNANZE PUBBLICHE E SEGRETE

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.**
- 2. Nell'opposto spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.**
- 3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.**
- 4. Quando nella discussione di un argomento, in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco o il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.**
- 5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, il Segretario Comunale, che sono tutti vincolati al Segreto d'ufficio.**

Art. 22

ADUNANZE APERTE

- 1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto, ovvero ricorrano rilevanti motivi di interesse della comunità il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza di Capi di Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua**

sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.**
- 3. In tali particolari adunanze il Sindaco o il Presidente del Consiglio garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.**
- 4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.**

Art. 23

MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI DURANTE L'ADUNANZA

- 1. Le proposte e i documenti, nel corso dell'adunanza devono essere messi a disposizione, in copia al capogruppo di minoranza per consentirne la consultazione.**

Art. 24

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- 1. L'Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del D.Lvo 267/2000 e all'art. 29 dello statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.**
- 2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione**

delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

**TITOLO V
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**Art. 25
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI**

- 1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.**
- 2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione , della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.**
- 3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco o il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.**
- 4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.**

Art. 26
ORDINE DURANTE LE SEDUTE

- 1. Il pubblico è ammesso ad assistere alla sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio. Esso non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri.**
- 2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.**
- 3. Durante le sedute le persone ammesse nell'apposito spazio devono astenersi da ogni possibile manifestazione in modo verbale di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.**
- 4. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o che rechi disturbo allo stesso.**
- 5. Il personale di servizio, su invito del Sindaco o del Presidente del Consiglio , cui spetta il potere di mantenere l'ordine, allontanerà dall'aula chi rechi disturbo allo svolgimento dei lavori. In caso di necessità il Sindaco o il Presidente del Consiglio dispone l'intervento della forza pubblica.**
- 6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e risultino inefficaci i provvedimenti disposti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse fino a quando ciò si renderà necessario.**
- 7. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco o del Presidente del Consiglio , la seduta viene sospesa. Se ripresa la seduta, il**

tumulto prosegue, il Sindaco o del Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa: in questo ultimo caso i Consiglieri saranno ritualmente riconvocati.

Art. 27

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.**
- 2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco o Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.**
- 3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco o Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco o il Presidente del Consiglio sospende la seduta.**
- 4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco o il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.**
- 5. Solo al Sindaco o al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al**

regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

- 6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione . In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.**

**Art. 28
TUMULTO IN AULA**

- 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco o il Presidente del Consiglio può sospendere la discussione o, se lo ritiene opportuno, sciogliere la seduta.**
- 2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.**

**Art. 29
AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA**

- 1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.**
- 2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.**
- 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.**

- 1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.**
- 2. Il Consiglio non può discutere ne deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.**
- 3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, ne modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti in tale occasione. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.**
- 4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.**
- 5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.**

- 1. I consiglieri comunicano che intendono parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.**
- 2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.**
- 3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di parola, dandone comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.**
- 4. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco o al Presidente del Consiglio.**
- 5. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:**
 - a. I cinque minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti normativi;**
 - b. I cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;**
 - c. I cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;**
 - d. I cinque minuti per le dichiarazioni di voto;**
 - e. I dieci minuti per le proposte relative al bilancio e consuntivo, ai regolamenti ed al piano regolatore;**
- 6. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco o il Presidente del Consiglio può**

toglierci la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.

- 7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.**
- 8. Su ogni intervento è ammesso l'intervento del Presidente del Consiglio o del Sindaco o dell'Assessore delegato all'argomento. Tale intervento non può eccedere la durata di 5 minuti.**
- 9. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione e passa alle dichiarazioni di voto.**
- 10. In casi del tutto particolari, quando i tempi previsti risultassero oggettivamente insufficienti per esaurire le discussioni degli argomenti, il Presidente può decidere di dilatare i tempi per la discussione per il tempo strettamente necessario, suddividendo equamente tra coloro che ne fanno richiesta.**

Art. 32
EMENDAMENTI

- 1. Gli emendamenti alle singole proposte determinano la facoltà del Sindaco o del Presidente del Consiglio a sospendere la discussione per 15 minuti ai fini di permettere una pausa di riflessione ai consiglieri.**
- 2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.**

Art. 33
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi.**

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi.

- 2. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.**
- 3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.**
- 4. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.**

Art. 34

FATTO PERSONALE

- 1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.**
- 2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco o il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco o Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.**
- 3. Possono rispondere a chi a preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non**

possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

- 4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.**
- 5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.**

Art. 35

DICHIARAZIONE DI VOTO

- 6. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o il capogruppo consiliare per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.**
- 7. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.**

Art. 36

VERIFICA NUMERO LEGALE

- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.**
- 2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, dichiara deserta la seduta.**

TITOLO VI

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art.37

LE DELIBERAZIONI: FORMA E CONTENUTI

- 1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.**
- 2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del settore competente per materia e del responsabile di ragioneria, nonché dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.**
- 3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.**
- 4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.**
- 5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.**

- 6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.**
- 7. Il Consiglio comunale approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.**
- 8. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il parere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accettino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.**

Art.38

SISTEMI DI VOTAZIONE

- 1. Le votazioni hanno luogo, normalmente, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.**
- 2. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.**
- 3. La votazione palese, avviene, di norma, per alzata di mano.**
- 4. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica. All'appello nominale, fatto dal Segretario, si risponde "sì" o "no", secondo che si voglia approvare o respingere la proposta; i Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.**
- 5. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e dei relativi atti.**

- 6. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto o nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti di persone.**
- 7. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.**
- 8. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano per mezzo di fogli di carta bianchi su cui è apposto il timbro del Comune.**
- 9. Quando siano emersi dubbi sulla votazione segreta, il Sindaco o il Presidente del Consiglio la fa immediatamente ripetere nella forma ritenuta più opportuna con la partecipazione dei soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.**

Art. 39

ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1. Salvo per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti**

- favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.**
- 2. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti ai fini del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti. Si considerano astenuti i Consiglieri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.**
 - 3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.**
 - 4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, purchè si proceda alla resa delle dichiarazioni di voto da parte dei capi gruppo.**
 - 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere proposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.**
 - 6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato", oppure "il Consiglio non ha approvato".**
 - 7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.**

ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- **Questioni pregiudiziali e sospensive;**
- **Gli emendamenti, nell'ordine : soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;**
- **Proposta principale;**

Art. 41

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

- 1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.**
- 2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.**

Art. 42

I CONSIGLIERI SCRUTATORI: DESIGNAZIONE E FUNZIONI

- 1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Sindaco o il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.**
- 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.**
- 3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco o il**

Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio di voti.

- 4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.**

Art. 43

**IL SEGRETARIO COMUNALE:
VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE.**

- 1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.**
- 2. Il Segretario, su invito del Sindaco o del Presidente del Consiglio provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.**
- 3. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.**
- 4. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice Segretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.**
- 5. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'emendamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se**

la votazione è avvenuta a scrutinio segreto ed il suo risultato.

6. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti di consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco o al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire al Segretario prima della lettura del Consiglio.
7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie, non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
9. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
10. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente delle adunanze, e dal Segretario comunale, sotto l'indicazione di "estensore".

VERBALE: DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE.

- 1. I verbali vengono depositati a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.**
- 2. All'inizio della riunione il Sindaco o il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali s'intendono approvati all'unanimità.**
- 3. Quando un Consigliere lo richiede il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.**
- 4. Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Sindaco o il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.**
- 5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate nella firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.**

- 6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.**
- 7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.**

Art. 45

SECRETARIO – INCOMPATIBILITÀ

- 1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.**
- 2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.**

TITOLO VII

DIRITTI , PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 46

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO, PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE, ASTENSIONE OBBLIGATORIA.

- 1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni**

stabilite dal D.Lvo 267/2000 e successive modificazioni, interpretazioni autentiche o interpretazioni.

- 2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per la quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.**
- 3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.**
- 4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nell'ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.**
- 5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.**

- 6. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione inviata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.**
- 7. Ogni Consigliere, può chiedere con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, alla prima adunanza.**
- 8. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.**
- 9. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.**
- 10. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardante il Comune e le Istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al terzo grado civile. Il divieto di cui sopra commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza a tale obbligo.**

- 1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.**
- 2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.**
- 3. La proposta di deliberazione formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco o al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di legge. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco o al Presidente del Consiglio trasmessa alla giunta ed alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco o il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.**

- 4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.**
- 5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne curerà con procedura d'urgenza l'istruttoria . Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale , per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando gli elementi non sono acquisibile nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.**
- 6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.**
- 7. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.**
- 8. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale.**
- 9. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.**

- 1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di atti, deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.**
- 2. La richiesta di copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere al Segretario comunale. La richiesta è redatta per iscritto indicando gli estremi dell'atto di cui richiede copia, e dovrà contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.**
- 3. Il rilascio delle copie avviene entro cinque giorni successivi a quello di richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.**
- 4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.**
- 5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale in esenzione dei diritti di Segreteria.**

Art. 49
INTERROGAZIONI

- 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare o per conoscere i motivi ed i criteri a base di una determinata scelta o provvedimento..**
- 2. Esse sono normalmente presentate per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri, se urgenti possono essere presentate anche nel corso del Consiglio comunale prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno.**
- 3. Il Consigliere, nel presentare ed illustrare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, nel qual caso il Sindaco o il Presidente del Consiglio deve iscrivere l'interrogazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione.**
- 4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o Assessore all'uopo delegato risponde nella prima seduta utile del Consiglio da convocare entro il termine massimo di 30 giorni.**

Art. 50
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

- 1. Le risposte alle interrogazioni vengono fornite dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato all'inizio della seduta, allo scopo fissata. A tal fine il Consigliere interrogante illustra nel tempo massimo di cinque minuti l'interrogazione. Il tempo complessivo dedicato alle interrogazioni non può avere la durata superiore ai venti minuti complessivi, comprese le repliche da parte degli**

- interroganti, che possono anche dichiarare di essere o non essere soddisfatti.**
- 2. Le repliche non possono avere durata superiore a cinque minuti.**
 - 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.**
 - 4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.**

Art. 51

INTERPELLANZE

- 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.**
- 2. Il Sindaco, o l' Assessore delegato, risponde nella prima seduta utile.**
- 3. L'interpellante, nel tempo massimo di 5 minuti, ha il diritto di svolgere e illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Consiglio, del Sindaco o dell'Assessore all'uopo delegato e, dopo questa, dichiararsi o no soddisfatto.**

Art. 52

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

- 1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.**

- 2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.**
- 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.**
- 4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.**
- 5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.**

Art. 53

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE

- 1. Gli istanti presentano di norma le interrogazioni e le interpellanze in forma scritta al Sindaco o al Presidente del Consiglio; gli istanti dovranno precisare se per le interpellanze e le interrogazioni intendono ottenere risposte scritte, o chiedono risposte verbali in seduta di consiglio.**
- 2. Il Sindaco o Presidente del Consiglio provvede ad iscrivere le interrogazioni e le interpellanze pervenutegli all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione e comunque entro il termine di giorni 30, seguendo l'ordine di presentazione.**
- 3. Alle interrogazioni e alle interpellanze risponde, di norma, il Sindaco o l'Assessore competente per materia all'uopo delegato dal Sindaco.**

- 4. Le interpellanze e le interrogazioni, , sono svolte all'inizio della seduta allo scopo fissata per un tempo massimo complessivo di trenta minuti. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo i Consiglieri proponenti le interrogazioni.**
- 5. Se i richiedenti non sono presenti le istanze vengono rinviate alla seduta successiva; ugualmente si procede qualora la complessità del fatto o i tempi ristretti impongano un rinvio.**
- 6. Per la illustrazione delle istanze sono consentiti cinque minuti: l'istante, acquisita la risposta può dichiarare, nel tempo massimo di cinque minuti, se sia o meno soddisfatto della stessa indicandone le ragioni ed eventualmente potrà, per iscritto, convertire le interpellanze in mozioni.**
- 7. Nell'ipotesi in cui l'istante abbia richiesto risposta scritta la stessa dovrà essere prodotta entro 30 giorni.**
- 8. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio può disporre che più interrogazioni o interpellanze relative al medesimo argomento o comunque connesse, siano trattate unitariamente.**
- 9. Le risposte non danno luogo a dibattito.**

Art. 54
MOZIONI

- 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.**
- 2. La mozione può essere presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.**

Art.55
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

- 1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione in Consiglio o al protocollo dell'Ente.**
- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.**
- 3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.**
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.**

Art. 56
VOTAZIONE DELLE MOZIONI

- 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.**
- 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.**

Art. 57
NOMINA E DESIGNAZIONI DEI CONSIGLIERI

- 1. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese e limitato nel caso in cui debba rappresentare la minoranza.**

Art. 58
FUNZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONSIGLIERI

- 1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette all'amministrazione comunale.**
- 2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.**
- 3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.**

TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 59
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

- 1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative al tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.**
- 2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.**
- 3. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assisterà alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della risposta ed a fornire chiarimenti ed illustrazioni.**

- 4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune . In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.**
- 5. La partecipazione delle Associazioni alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini dell'amministrazione.**

ART. 60

LA CONSULTAZIONE DI CITTADINI

- 1. In conformità a quanto stabilito dal Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.**
- 2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta . Nelle assemblee i cittadini esprimono , nelle forme piu' idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.**
- 3. la consultazione puo avere luogo con l'invio a ciascuno degli interessati dei questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni,**

pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

- 4. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione con pubblici avvisi, ai cittadini.**

Art. 61

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- 1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli Uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.**

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

ENTRATA IN VIGORE

- 1. Le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione a partire dalla data della sua esecutività.**
- 2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**
- 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti approvati con delibere consiliari ed ogni altra disposizione non legislativa o statuaria, incompatibile con il presente regolamento .**